

Il *risk approach* nel contesto internazionale: come adeguarsi ai nuovi adempimenti e sostenibilità a carico degli organi di controllo/governo dell'impresa

*Dott.ssa Silvia Pizzolato*


Gli indicatori di allerta: applicazione pratica su un campione di aziende friulane

*Dott.ssa Ludovica Cimolai*



# Perchè il risk approach?

## Maggiori minacce interne alla performance aziendale



## Soggetti potenzialmente coinvolti e perdita stimata



# Nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo



## NOVELLATO ARTICOLO 2477 c.c.

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. (abrogato)
3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
    - 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
    - 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
    - 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**
4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**



# Nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo



Superamento per 2 esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:	Superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
Totale attivo patrimoniale: 4, 4 milioni di euro	Totale attivo patrimoniale: 2 milioni di euro
Ricavi delle vendite e prestazioni: 8,8 milioni di euro	Ricavi delle vendite e prestazioni: 2 milioni di euro
Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 50 unità	Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 10 unità

2017  
2018



# Tempi ed iniziativa di nomina

---



## NOVELLATO ARTICOLO 2477 c.c.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

---

# Decorrenza delle nuove nomine

---



Art. 379 del nuovo decreto legislativo

- Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla **data di entrata in vigore del presente articolo**, (16.03.2019) quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.** Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. **Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.**

**Entro (16/12/2019) nomina degli organi di controllo/revisione e alla variazione dell'atto costitutivo e dello statuto**

---




# Nuovi compiti per sindaci e revisori

## Art. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno **l'obbligo di verificare** che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual' è il prevedibile andamento della gestione, **nonché di segnalare** immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

### AMMINISTRATORI

obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale



### ORGANO DI CONTROLLO


#### Verificare:

- assetto organizzativo;
- idoneo equilibrio economico-finanziario;
- prevedibile andamento della gestione

#### Segnalare




# Ruolo degli amministratori e dei sindaci



# Segnalazione e pronta risposta

---

Segnalare agli amministratori l'esistenza motivata di fondati indizi di crisi ed indicare un termine congruo (massimo 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve fornire le soluzioni che intende adottare



**15 AGOSTO 2020**  
Obblighi di  
segnalazione sulla  
base degli  
indicatori

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo informano senza indugio l'OCRI



# Obiettivi

---



**Ai sensi del codice della crisi:**

**La tempestiva rilevazione degli indizi di crisi al fine di una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione**

OSSIA

A. ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE DI INTERVENTO IN PRESENZA DI SQUILIBRI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI MONITORANDO PARTICOLARI INDICI DI ALLERTA

B. TUTELA DEL PATRIMONIO, DEGLI INVESTITORI E DELLA COLLETTIVITA'

---

# Il nostro approccio metodologico: la condivisione del presidio dei rischi

---



## **Analisi di parametri qualitativi:**

VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO- CONTABILE

VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO- AMMINISTRATIVO

## **Analisi di parametri quantitativi «in ottica qualitativa»:**

SQUILIBRI REDDITUALI, PATRIMONIALI E FINANZIARI



Boardnotes

---



# Indicatori di crisi

---

## Art. 13 L.F.

Costituiscono **indicatori di crisi** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o**, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. **A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.**

---



# Indicatori di crisi

---

- L'impresa che in riferimento alla proprie caratteristiche peculiari non ritenesse gli indicatori forniti da CNDCEC adeguati alla propria struttura d'impresa o modello di business ne deve dare adeguata motivazione in Nota Integrativa, fornendo anche gli indici che ritiene adeguati.
- L'adeguatezza degli indici devono essere certificati da un professionista indipendente con una apposita attestazione della Nota Integrativa che produce gli effetti per l'esercizio successivo.



# Indicatori oggetto di monitoraggio

---

## Indicatori di squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario

Tenendo in debita considerazione caratteristiche proprie dell'impresa:

- Anzianità (sua costituzione);
- Dimensione;
- Settore di appartenenza;
- Composizione del compagine societaria;
- Mercato di riferimento.

### INDICI ESEMPLIFICATIVI

- Sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di cassa
- Adeguatezza mezzi propri rispetto a mezzi di terzi
- Ritardi nei pagamenti (reiterati e significativi)

(...)



Delega al CNDCEC



# Applicazione pratica degli indicatori

---

## LINEE GUIDA PER L'INTERPRETAZIONE DELLA NOSTRA ANALISI

### ▶ **SETTORI DI ATTIVITÀ ESAMINATI**

5 settori ritenuti caratterizzanti:

Costruzioni edilizie (settore attraversato da crisi generale);

Meccanica (settore rilevante per il territorio FVG);

Mobili e arredi (settore rilevante per il territorio FVG);

Pulizie uffici (settore di produzione di servizi);

Trasporti su strada (rilevante per il nostro territorio in funzione anche della posizione geografica).

### ▶ **TARGET DI FATTURATO**

3 fasce di fatturato per ogni settore:

- Ft. <10 mln. di euro;

- 10<Ft.<25 mln. euro;

- Ft.>25 mln. di euro;

### ▶ **LIMITI QUALITATIVI DEI RISULTATI**

Base informativa: bilanci depositati

Orizzonte temporale di riferimento: dati storici non dati in divenire

Indici assunti: interpretazione letterale dell'art. 13

---



# Spunti di riflessione

---

- Incremento degli oneri a carico degli amministratori e delle responsabilità
- Necessità di una base informativa molto più dettagliata rispetto a quella obbligatoria ai fini del bilancio
- Aggravi per chi ha i presupposti per il bilancio in forma abbreviata e le microimprese
- Necessità di analisi qualitative del settore e di una lettura più estensiva degli indici di equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott.ssa Silvia Pizzolato  
dott.ssa Ludovica Cimolai

STUDIO PIZZOLATO  
Dottori commercialisti e revisori legali

ADVISORY, PERFORMANCE MANAGEMENT, AUDIT, COMPLIANCE

UDINE - Via Caccia 35, Udine

[www.studiopizzolato.it](http://www.studiopizzolato.it)

mail: [info@studiopizzolato.it](mailto:info@studiopizzolato.it)

